

-----ATTO COSTITUTIVO-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il tredici luglio duemiladieci, in Bari, nel mio studio, via Principe Amedeo 175.-----

Innanzi a me, Avvocato Anna PIRRO, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile di Bari,-----

-----è presente il signor:-----

- PANSINI Nicola, nato in Bari il 21 marzo 1953, codice fiscale "PNS NCL 53C21 A662C", domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con sede in Bari, Lungomare Starita 6, partita I.V.A. n. 06534340721, giusta delibere della Giunta Regionale numeri 1960 del 20 ottobre 2009, 2151 del 13 novembre 2009, n. 745 del 5 maggio 2009 e n. 939 del 31 marzo 2010, nonché deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 2563 del 1° dicembre 2009, 713 del 15 aprile 2010 e 1086 del 1° giugno 2010, autorizzato al presente atto giusta Delibera n.1360 in data 12 luglio 2010, che in copia conforme all'originale rilasciata in data 12 luglio 2010, si allega la presente atto sotto la lettera "A". -----

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale nella qualità premette di non essere socio unico di altra società di capitali e mi richiede per il presente atto col quale conviene quanto segue.-----

Art. 1) Il comparente costituisce una società unipersonale a responsabilità limitata, denominata "SANITASERVICE ASL BA S.R.L." della quale è unico socio.-----

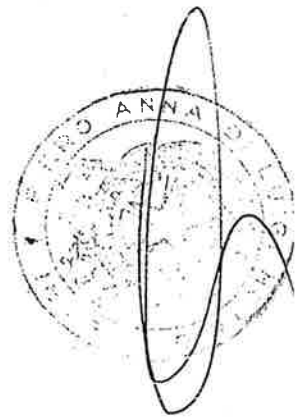
Art. 2) La società ha sede in Bari. Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Lungomare Starita 6. -----

Art. 3) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31/12/2040) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

Art. 4) La società ha per oggetto lo svolgimento per conto esclusivo della ASL BA delle seguenti attività:-----

1. la prestazione dei servizi tesi alla soddisfazione dei bisogni della persona in un contesto sia sanitario che sociale al fine di favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;---
2. la prestazione di tutti i servizi complementari e di supporto del settore sanitario e sociale rientrati nel core business aziendale secondo il criterio del lavoro multi professionale centrato sulla relazione d'aiuto;-----
3. la gestione delle strutture, la manutenzione delle stesse, delle attrezzature e delle dotazioni patrimoniali strumentali ed afferenti la gestione di erogazione di servizi finalizzati al sostegno del bisogno di salute della persona o ad altri fini di pubblica utilità.-----

Registrato a Bari
il 21/07/2010
n. 18614



La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere, sempre nell'ambito dello stesso (e fatto salvo il controllo analogo), qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e nel Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in Legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea di risparmi) ritenuta, dall'organo amministrativo, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio.-----

Art. 5) Il capitale sociale viene fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, che, come sopra rappresentato, dà atto di averlo integralmente versato in data 2 luglio 2010 presso la Banca Popolare di Bari - Filiale di Bari Sede, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in pari data, che in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "B".-----

Art. 6) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato nel testo seguente:-----

"STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE DENOMINATA "SANITASERVICE ASL BA S.R.L."-----

ART. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE - UNICO SOCIO-----

- E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale ad integrale partecipazione pubblica denominata "SANITASERVICE ASL BA S.R.L." ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92.-----

- La ASL BA è il socio unico fondatore della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi; al contempo la società opera esclusivamente per la ASL BA e non può svolgere prestazioni o erogare servizi nei confronti di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti pubblici o privati, né partecipare a procedura ad evidenza pubblica bandita da soggetti terzi.-----

ART. 2) SEDE-----

- La società ha sede in Bari e per decisione dell'assemblea, può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'ASL BA, la sede operativa che sarà in Putignano presso l'immobile di proprietà della ASL BA sito in Monte Laureto, Strada Provinciale 237 Putignano - Noci, nonché filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

ART. 3) DURATA -----

- La società ha durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea.-----

ART. 4) OGGETTO-----

- La società ha per oggetto lo svolgimento per conto esclusivo della ASL BA delle seguenti attività:-----

1. la prestazione dei servizi tesi alla soddisfazione dei bisogni della persona in un contesto sia sanitario che sociale al fine di favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;---
2. la prestazione di tutti i servizi complementari e di supporto del settore sanitario e sociale rientrati nel core business aziendale secondo il criterio del lavoro multi professionale centrato sulla relazione d'aiuto;-----
3. la gestione delle strutture, la manutenzione delle stesse, delle attrezzature e delle dotazioni patrimoniali strumentali ed afferenti la gestione di erogazione di servizi finalizzati al sostegno del bisogno di salute della persona o ad altri fini di pubblica utilità.-----

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere, sempre nell'ambito dello stesso (e fatto salvo il controllo analogo), qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e nel Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in Legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea di risparmi) ritenuta, dall'organo amministrativo, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio.-----

ART. 5) CAPITALE SOCIALE -----

- Il capitale sociale interamente pubblico e riservato alla ASL BA è di Euro 100.000 (centomila/00).-----

- Il capitale sociale, interamente versato è detenuto dal socio unico ASL BA, deve essere mantenuto integralmente dall'Azienda Sanitaria Locale. I conferimenti possono essere sia in denaro che in natura.-----

- Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alla sottoscrizione pervenuta, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberatorio.-----

- Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo depositato presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis c.c.-----

- E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei dirit-



ti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.-----

ART. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO-----

- Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell' oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.-----

- Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà aver luogo solo nella rigorosa osservanza della disposizione di cui all' art.2467 c.c.-----

ART. 7) TITOLI DI DEBITO-----

- La società potrà emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell' art. 2483, co. 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al socio.-----

ART. 8) DOMICILIO DEL SOCIO -----

- Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.-----

ART. 9) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO "ANALOGO".-----

- La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione, gestione, indirizzo e controllo della ASL BA negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo c.c.-----

- In particolare, la soggezione si declinerà sotto forma di:--

1. Controllo del bilancio;-----
2. Controllo sulla qualità dell'amministrazione;-----
3. Spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti (verifica non solo dei conti annuali ma anche della amministrazione corrente sotto il profilo dell' esattezza, della regolarità, dell'economicità, della redditività e della razionalità); -----
4. Totale dipendenza della società dalla ASL BA giusto il potere di direzione, gestione e controllo di quest'ultima in particolare in tema di strategie e politiche aziendali, indicazione dei dirigenti, elaborazione delle direttive programmatiche aziendali);-----
5. controllo nell'amministrazione ordinaria e straordinaria e sulle determinazioni di particolare rilievo per l'attività sociale (es. piano degli investimenti, organigramma, piano di sviluppo ed equivalenti).-----

ART. 10) ORGANI DELLA SOCIETÀ -----

Sono organi della società:-----

- Assemblea; -----

- Amministratore Unico;-----

- Collegio sindacale o Revisore unico.-----

ART. 11) DECISIONI DEL SOCIO UNICO-----

- Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.-----

- In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 , co. 2 C.C., e comunque:-----

a. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili;-----

b. Le decisioni relative alla nomina e revoca dell'Amministratore Unico;-----

c. La nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale;-----

d. Le modifiche dello Statuto ;-----

e. Le modifiche del capitale sociale ;-----

f. Le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;-----

g. Definizione degli indirizzi ed approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;-----

h. Prestazione e garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione dei diritti reali di garanzia su beni immobili;-----

i. La vendita dell'azienda;-----

j. Acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo; -----

k. La nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione ;-----

l. L'assunzione e concessione di mutui;-----

m. Scioglimento anticipato della Società.-----

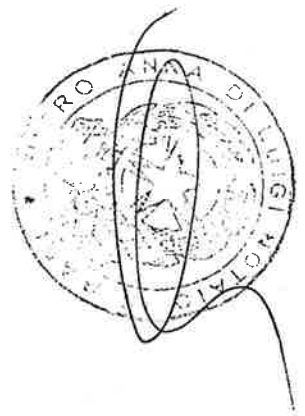
- Tutte le decisioni del socio di cui alle lettere a), b), c) d), e), f), g), k), m), nonché le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c., debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

- Le decisioni cui alle restanti lettere dell'art.11 possono essere adottate mediante deliberazione assembleare o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ex art. 2479, co. 3 c.c.-----

ART.12) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

- L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purchè nel territorio italiano.-----

- L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire al socio, all'amministratore unico e ai sindacati, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----



- Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'amministratore unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'amministratore unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato dalla riunione.-----
 - Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale .-----
 - L'assemblea è presieduta dalla persona designata dal socio, che nomina altresì un segretario che l'assiste. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.-----
 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.-----
- ART.13) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----
- L'assemblea è regolamentare con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.-----
 - Nel caso le decisioni abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art.11 comma 2 lettere b), i), l), m) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.-----
 - Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----
 - Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2469 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.-----
 - Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.-----
 - Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----
 - Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica, l'articolo 2368 , comma 3 c.c.-----
- ART.14) AMMINISTRAZIONE-----
- La società è amministrata da un amministratore unico, che potrà essere anche non socio.-----

- La nomina dell'Amministratore Unico compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.-----
- Non possono essere nominati amministratori unici e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previsti dell'art. 2382 cod. civ.-----
- All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio che risultino adeguatamente documentate e comunque fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).-----
- Esiste l'obbligo della rendicontazione.-----
- All'Amministratore Unico spetta altresì, un compenso da determinarsi, per ogni esercizio, dall'Assemblea dei Soci, in conformità alla normativa vigente, commisurato per una quota parte pari al 30% (trenta per cento) al raggiungimento di determinati obiettivi societari.-----
- L'Amministratore dura in carica tre esercizi fino a revoca o dimissioni con facoltà del socio di rinnovare l'incarico.-----
- L'Amministratore esercita le proprie funzioni secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.-----
- L'equilibrio economico e finanziario della società è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile.-----
- L'Amministratore Unico è tenuto altresì, a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali e contrattuali in materia di assunzione e gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento, esecuzione, controllo dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.-----
- L'Amministratore Unico informa con periodicità almeno trimestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti approvati con decisione del socio unico e sul progressivo raggiungimento degli obiettivi.-----
- L'Amministratore è revocabile dal Socio in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.-----
- La revoca senza "giusta causa" comporta il pagamento in favore dell'amministratore di una somma pari al compenso mensile fino ad un massimo di sei mensilità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.-----
- L'esecuzione di atti da parte dell'Amministratore Unico senza che il socio unico abbia espresso il proprio consenso per iscritto, nelle materie di cui al presente statuto, ovvero la mancata esecuzione di atti sui quali il socio unico abbia espresso il proprio consenso per iscritto ovvero la mancata esecuzione di atti non in conformità al consenso espresso dal socio unico, l'inerzia nel compiere tutte le operazioni necessarie ad impedire fatti pregiudizievoli o ad eliminare o ridurre le conseguenze dannose, il mancato raggiungimento degli obiettivi, configurano giusta causa per la revoca dell'Ammini-

stratore Unico.-----

- A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'amministratore unico, il socio unico/l'assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore unico senza indugio.--

- Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod. civ.-----

- Le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società devono essere autorizzate dall'Assemblea.-----

ART. 15) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO -----

- L'Amministratore unico, fatto salvo il potere di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società da parte del socio unico, è investito di ogni potere per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, alle decisioni del socio unico.--

- Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:-----

a) Predisposizione e consegna all'assemblea, tenendo conto degli indirizzi trasmessi dal socio unico, del documento programmatico annuale e verifica periodica trimestrale dello statuto di attuazione;-----

b) Predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale entro il 31 dicembre di ciascun anno fatte salve le proroghe a tale termine richieste dal socio unico.-----

c) Predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione entro il 30 aprile di ogni anno;-----

d) Predisposizione di programmi di attività della società in ottemperanza agli indirizzi del socio unico;-----

e) Firma sociale e rappresentanza generale;-----

f) Svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo le direttive ed i programmi dal socio unico sempre nell'osservanza dello statuto.-----

- Vale per l'Amministratore Unico la previsione dell'art. 2476 c.c. in merito alla responsabilità ;-----

- L'Amministratore Unico costituisce il riferimento unitario della società verso il socio unico, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto agli obiettivi di gestione definiti dal socio unico ai sensi dell'art. 11 comma 2 punto g).-----

ART. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

- La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico.-----

- La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina ed eventualmente designati e nominati dal socio unico.-----

ART. 17) ORGANI DI CONTROLLO -----

- La revisione legale dei conti può essere affidata, a discre-

zione dell'assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore.

- La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.-----

- Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il presidente. Il Collegio sindacale o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

- I requisiti, le funzioni, le responsabilità e le attività dell'organo di controllo sono disciplinati dalla legge.-----

- I Sindaci sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.---

- Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.-----

ART. 18) BILANCIO E UTILI -----

- Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.-----

- Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata dalle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----

- Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico ASL BA, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte al successivi esercizi.-----

Art. 19) RINVIO-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia."-----

Art. 7) Il comparente, nella qualità, quale primo organo amministrativo, in esecuzione della Deliberazione n. 1086 del 1° giugno 2010 di cui in premessa, stabilisce che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica per tre esercizi fino a revoca o dimissioni, che designa nella persona del signor NOVELLI Massimo, nato in Castrignano del Capo il 12 maggio 1971, residente in Lecce, via Raffaello Sanzio 24/C, codice fiscale "NVL MSM 71E12 C336L".-----

Art. 8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 2010 (duemiladieci).-----

Art. 9) L'importo globale almeno approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).-----

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura degli allagati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.----

-----Io notaio,-----
richiesto, ho letto quest'atto al comparente, il quale dichiara d'approvarlo.-----

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato, su cinque fogli in diciotto pagine e quanto segue della diciannovesima e sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta.-

F.to: PANSINI Nicola - Anna PIRRO notaio - sigillo-----